

EVA CANTARELLA (MILANO)

L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO GRECO A TRENT'ANNI DAL PRIMO SYMPOSION: DIFFUSIONE, APPROCCI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Come segnala il titolo di questo intervento, io non intendo ripercorrere la storia degli studi di diritto greco e tracciarne gli sviluppi nel corso degli anni trascorsi da quel 1971, in cui Hans Julius Wolff, affiancato da Joseph Mélèze Modrzejewski e Arnaldo Biscardi, organizzò a Rheda (Bielefeld) il primo *Symposion* della *Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte*, segnando una data fondamentale nella nascita della moderna giusgrecoistica. Questo compito, del resto, è stato egregiamente svolto da altri, alcuni dei quali qui presenti: Mario Talamanca, in primo luogo, al quale siamo debitori di un lungo articolo intitolato “Gli studi di diritto greco dagli inizi del Novecento ai nostri giorni”, pubblicato nel 1994 in *Scintillae Iuris, Studi in memoria di Gino Gorla* (Milano) che dedica 50 densissime pagine alle vicende della giusgrecoistica a partire dal momento in cui è nata come scienza autonoma. Dello stesso anno, interessante anche il contributo di J. Hengstl, *Palingenesia Iuris und die ausserroemische Welt: Methodische Betrachtungen*, pubblicato in RIDA 41 (1994) 55-9. In anni più vicini vanno segnalati due importanti contributi di A. Maffi: il primo è costituito da un articolo pubblicato su *Dike* del 2001, intitolato “Hans Julius Wolff e gli studi di diritto greco a trent'anni dal I Symposion”¹; il secondo, non ancora pubblicato, che ho potuto vedere grazie alla cortesia dell'autore, è destinato ad essere inserito in una raccolta di studi che qui merita una menzione particolare. Significativamente intitolata *Nomos*, e curata dal grecista Delfim Leao, questa pubblicazione (Routledge 2005) è infatti, a mia conoscenza, la prima raccolta di studi interamente e specificamente dedicati al diritto greco che sia stata progettata in Portogallo: un segnale molto interessante per chi, come noi, cerca di cogliere i segni della attuale diffusione e delle prospettive della materia.

Nel 2000, ancora, vanno segnalate le considerazioni svolte da M. Golden nel volume “*Law and Social Status in Classical Athens*”, curato da Virginia Hunter e Jonathan Edmundson. Come segnala il titolo dato da Golden alle sue riflessioni (*Epilogue. Some Trends in recent Works on Athenian Law and Society*, alle pp. 175-185 del volume), queste considerazioni si differenziano dalle rassegne sopra citate,

¹ A. Maffi, *Hans Julius Wolff e gli studi di diritto greco a trent'anni dal I Symposion* in “*Dike. Rivista di diritto greco ed ellenistico*” 4 (2001) 269-291.

in quanto più interessate al presente della disciplina che alla sua storia: in qualche misura, dunque, queste considerazioni vengono a coprire una parte degli argomenti che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, e sui quali tornerò dopo aver tentato di delineare, quantomeno nelle grandi linee, un quadro della diffusione e delle prospettive di sviluppo dell' insegnamento del diritto greco nei diversi paesi.

E' stato proprio parlando dei problemi legati alla sopravvivenza della disciplina, infatti, che più di un anno fa, durante una conversazione del tutto informale tra Mèlèze, Thuer e a me, è nata l' idea di approfittare di questo incontro per cercare di ragionare sui problemi attualmente sollevati dalli insegnamento della nostra materia.

Chi, come Mèlèze, Thuer e me insegna in università dell' Europa continentale, ha infatti non poche ragioni di preoccupazione per il futuro accademico del diritto greco. E anche se la situazione nelle università inglesi e statunitensi sembra essere diversa (e forse migliore), questo non toglie che l' argomento riguardi tutti quelli che sono qui presenti, e tutti quelli che si occupano professionalmente della materia.

Le preoccupazioni di chi insegna nei paesi dell' Europa continentale sono legate a un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre maggiori, vale a dire la riduzione degli spazi riservati alle materie storiche nelle facoltà di giurisprudenza, dove in Europa sono stati e sono tradizionalmente impartiti gli insegnamenti di diritto greco.

Questa tendenza ha infatti assunto dimensioni tali da indurre molti di noi a chiedersi se, e fino a quando, nelle facoltà nelle quali insegniamo, sarà possibile produrre nuove generazioni di studiosi, ai quali affidare la continuazione dei nostri studi a livello professionale. Il nostro problema insomma non è quello di un rischio di estinzione della materia dovuta a una crisi delle vocazioni: le vocazioni ci sono, il diritto greco attira i giovani studiosi ai quali viene data la possibilità di conoscerlo. I problemi sono altri, e in modo forse brutale, ma realistico, possono essere così riassunti: 1) a quanti giovani viene data la possibilità di seguire corsi di diritto greco?; 2) quali prospettive di carriera si aprono a coloro ai quali questa possibilità viene data?

Paradossalmente, il rischio che la materia venga di fatto espulsa dai *curricula* è molto più forte oggi, di quanto non fosse trent'anni fa. Allora, il diritto greco aveva uno statuto accademico assai meno solido, e gli insegnamenti di questa materia e altri insegnamenti a esso strettamente connessi, quali l' epigrafia e la papirologia giuridica, erano numericamente inferiori a quelli attuali. Ma la crescita dei corsi e la conquista dell' autonomia disciplinare all' interno dell' accademia (lentamente ma sicuramente fatta negli ultimi trent'anni, appunto) rischiano oggi di essere, se non cancellate, messe in serio pericolo dai nuovi assetti didattici.

Superfluo dire che la situazione è diversa nei diversi paesi e nei diversi dipartimenti o facoltà dove ciascuno di noi insegna. Certamente, infatti, l' esperienza di chi insegna in Inghilterra è più avvicinabile, per molti versi, a quella di chi insegna negli altri paesi di *common law*, che non a quella di chi insegna nei paesi dell' Europa continentale di tradizione romanistica.

Un primo punto che mi pare meriti attenzione, dunque, è una riflessione sulla condizione del diritto greco nei diversi paesi: alla quale, da parte mia, posso concorrere con alcune considerazioni sulla situazione italiana.

Come già detto, Italia il diritto greco e le materie connesse vengono tradizionalmente insegnate nelle facoltà di legge: quella di Roma, dove ha insegnato Mario Talamanca; quella di Genova, dove ha insegnato papirologia giuridica Mario Amelotti, e dove ora insegna Livia Migliardi; quella di Siena, dove ha insegnato Arnaldo Biscardi e ora insegna Remo Martini, quella di Reggio Calabria, ove Felice Costabile insegna epigrafia giuridica; quella della Università statale di Milano, ove, succedendo ad Arnaldo Biscardi, io ho insegnato e tuttora insegno. Grazie a Mario Talamanca, inoltre, il diritto greco è stato insegnato per molti anni nella "Scuola di specializzazione in diritti antichi dell' Università di Roma", diretta dallo stesso Talamanca, ove si sono formati anche numerosi giusgrecisti provenienti dai paesi latino-americani, che attualmente coltivano questi studi nei loro paesi.

Anche se considerata materia meno importante del Diritto romano – per ragioni troppo ovvie per dovervisi soffermare – il diritto greco, dunque, ha trovato un suo spazio e acquistato pieno diritto di cittadinanza nelle nostre facoltà. A differenza di quelle anglosassoni queste infatti non sono scuole specialistiche, ma appartengono al gruppo delle facoltà umanistiche: di conseguenza, il diritto greco è inserito nei programmi tra le materie storiche, utili alla ampia formazione culturale, che esse si propongono di dare a chi deve esercitare le professioni legali. Ma le modifiche degli ordinamenti didattici cui ho accennato hanno determinato una profonda crisi degli insegnamenti storici, ivi compreso, o meglio a partire dal diritto romano.

Per ragioni da un canto troppo note e dall' altro troppo complesse per descriverle, il diritto romano ha perso progressivamente spazio nelle nostre facoltà. Pur continuando a essere considerato parte importante della formazione dei giuristi, la materia ha progressivamente perso la connotazione – che un tempo aveva – di materia indispensabile per praticare le professioni legali. Cosa, questa, che teoricamente avrebbe potuto andare a beneficio del diritto greco: se il diritto romano veniva lentamente ma inesorabilmente a essere collocato tra le materie storiche, il diritto greco – si poteva pensare – si sarebbe collocato su un piano più paritario rispetto ad esso. Ma nella realtà le cose sono andate diversamente. La restrizione degli spazi riservati al diritto romano è stata tale da mettere in discussione la sopravvivenza persino della nostra materia. Degli insegnamenti romanistici obbligatori trent'anni fa (le "Istituzioni di diritto romano", dedicate al diritto privato; la "Storia del diritto romano", dedicata al diritto pubblico; il "Diritto romano", corso avanzato e specializzato), un solo corso è rimasto obbligatorio (quasi in tutte le Università, le "Istituzioni"). E in questo quadro il diritto greco ha visto restringersi, praticamente, tutti gli spazi disponibili, così come, ovviamente, la papirologia e l'epigrafia giuridica.

In Italia, insomma, il quadro è tale da ingenerare serie preoccupazioni sul futuro del diritto greco. E considerazioni analoghe possono farsi per altri paesi europei, come la Francia, la Germania e l' Austria.

Per limitarmi a un esempio, ricorderò che in Francia, grazie a Méléze, esistono seminari di papirologia giuridica alla Ecole Pratique des Hautes Etudes, ove Barbara Anagnostou ha insegnato il diritto greco per tre anni. Ma oggi per ragioni burocratiche non può più farlo, e nelle università francesi questo insegnamento non esiste più.

Solo la Grecia sembra un' isola felice, per ragioni più che ovvie. Ma se si guarda al quadro complessivo, la situazione nelle Università dell' Europa continentale appare a tal punto difficile, che a me capita – come immagino ad altri colleghi – di dover avvertire i giovani che vorrebbero dedicarsi alla ricerca dell' aleatorietà della loro scelta, dal punto di vista professionale.

Che conclusioni trarre da queste considerazioni? Prima di tentare di farlo, è opportuno gettare uno sguardo al di là della Manica e dell' Atlantico, ove la situazione, per quanto riguarda la diffusione della materia, è certamente diversa e assai meno sconcertante. Se dai problemi relativi alla diffusione dei corsi accademici si passa allo stato della ricerca, si impone subito la considerazione del moltiplicarsi in questi paesi delle indagini giusgreco-cistiche. Ma quel che è ancora più importante è la considerazione del fatto che la fioritura degli studi di diritto greco nei paesi anglosassoni ha aperto nuove e importanti prospettive, determinando un notevole cambiamento nell' approccio alla materia.

Se ci fermiamo a pensare anche un solo momento ad alcune tra le pubblicazioni più significative apparse negli ultimi dieci anni in Inghilterra e negli Stati Uniti, il mutamento di prospettiva è evidente.

Pensiamo a volumi come *Athenian Identity and Civic Ideology* a cura di A.L. Boegehold e A.C. Scafuro (Baltimore, 1994); *Greek Law in its Political Setting. Justification not Justice*, a cura di L. Foxhall e A.D.E. Lewis (Oxford, 1996); *Kosmos. Essays in Order, Conflict and Community in Classical Athens*, a cura di P. Cartledge, P. Millett e S. von Reden (Cambridge, 1998); pensiamo al già citato *Law and Social Status in Classical Athens*, a cura di V. Hunter e J. Edmondson²; a *The Athenian Nation*, di Edward Cohen (Princeton 2000); o a *The World of Prometheus* di D. Allen (Princeton, 2000).

Ovviamente, non è questa la sede per aprire un dibattito sul contenuto e sul merito di questi volumi. Quel che è interessante notare è che, anche se in diverso modo e misura, essi condividono l'idea che il diritto giochi un ruolo di secondo piano rispetto agli altri mezzi del controllo sociale. Significativamente, il libro di E. Cohen si intitola *The Athenian Nation*, e non "State": per capire i rapporti fra gli

² Come scrive Edmondson nella Prefazione al sopra citato *Law and Social Status*: "In the last ten years or so, one of the more fruitful developments in Athenian history has been the increasing dialogue that has taken place between social and legal historians".

abitanti dell'Atene classica – è la tesi del libro – non bastano termini e concetti meramente giuridici, incapaci di rendere conto della complessità dei rapporti sociali. Non meno significativo l'approccio al diritto criminale di D. Allen, sul quale mi soffermerò brevemente, in quanto – a mio parere – molto indicativo del successo e della grande diffusione delle nuove tendenze. Partendo dalla considerazione che ad Atene non solo le *dikai* ma anche le *graphai*, quand'anche definite azioni pubbliche, venivano intentate per iniziativa di un privato cittadino, e non di un pubblico ufficiale, Allen delinea un'immagine di un sistema punitivo messo in moto dall'interesse personale e da un'emozione (*anger*), definita come un “disease in which all the parties of the wrongdoing – victim, punisher, wrongdoer and community – could be implicated” (Allen, 77). E sostiene che questa emozione (che potremmo definire “risentimento”, o “rabbia”) socialmente valutata in modo positivo, sarebbe stata considerata una buona ragione o meglio “the only truly legitimated basis for an attempt to punish someone” (Allen, 35). Mossi da queste emozioni, dunque, gli ateniesi, intentando un'azione giudiziaria per riscattare il proprio onore o quello di un familiare, avrebbero messo in moto un meccanismo volto a infliggere una punizione intesa come “honor reassessment”; e le giurie, nel pronunciare le sentenze, avrebbero tenuto in considerazione – più che le regole del diritto – queste emozioni, nonché la personalità delle parti, il loro *status* sociale, il loro comportamento anche al di fuori dell'evento dedotto in giudizio, la loro intera vita privata. In altre parole, a Atene non vigea “the rule of law”³.

Come dicevo – senza entrare qui nel merito del discorso – il libro di Allen offre un esempio che mi sembra paradigmatico dell'approccio al diritto greco cui sopra accennavo: più che su una serie di principi giuridici formali, il diritto, nella specie il diritto ateniese, sarebbe stato fondato su quello che i giudici stabilivano, giudicando non tanto sui fatti, quanto sul complesso degli elementi sopra citati.

Grazie agli importanti contributi dei giusgrecistici anglosassoni, insomma, si è fatto strada un modo diverso di concepire il diritto greco, e di valutare il ruolo del diritto nella costruzione della società. Come ha scritto Mark Golden, nel mondo anglosassone si è operata recentemente una “redefinition” della nozione di diritto greco. E non vi è chi non veda l'importanza di questo evento e il nuovo impulso che esso ha dato agli studi in materia, rinnovati dai contributi venuti dai colleghi “oltremare” e da essi rivitalizzanti, anche grazie all'interessante e produttivo dibattito cui le loro ricerche hanno dato vita.

Questo dibattito, infatti, ha visto la giusgrecistica schierarsi su posizioni contrapposte: da un canto coloro che, anche se con accenti e gradazioni diverse, condividono la tesi sopra accennata, dall'altro quelli che (in prevalenza, ma non solo, giuristi di formazione continentale) tendono a immaginare, sia pur con posizioni differenziate, un'Atene in cui, pur in mancanza di una scienza giuridica,

³ Più a lungo, sul tema vedi il mio *review article* del libro di Allen in “Punishment & Society. The international Journal of penology” 6 (4), 2004.

esistevano dei principi giuridici, e in cui i giudici, nel decidere le cause, prendevano in considerazione le leggi (che poi non sempre accadeva così, è altro discorso, che nulla ha a che fare con il sistema giuridico)⁴. Un' Atene, insomma, in cui esisteva "the rule of the law", come sembrerebbe dimostrare – è uno degli argomenti tradizionali – il giuramento con cui i giudici si vincolavano a giudicare "secondo le leggi e i decreti del popolo ateniese" (Eschine, 1. 170, 3.8, etc.)⁵.

L'importanza teorica di un simile dibattito è di tutta evidenza. Ed è significativo che sia stata acutamente percepita anche da studiosi del diritto antichi non specificamente specializzati nel campo del diritto greco. Penso, in particolare, a un autore come John Crook. Noto soprattutto per suoi importanti contributi al diritto romano, riflettendo sul problema che ci riguarda Crook non ha potuto non soffermarsi sulle prospettive aperte dalle "ridefinizioni del diritto greco"⁶: è giusto, si domanda Crook, pensare che siccome gli ateniesi "had no jurisprudence, did they not ... have any principles of law? Recent writers at every point when they have set out the social factors and you think they are about to get to the legal principles, just stop. I hear myself saying 'But surely a developed society does have legal principles, even if you can only deduce them from the practice'⁷?

Come accennavo, anche se non è possibile identificare *tout court* i sostenitori dell' esistenza del "rule of the law" con i giuristi, i problemi della "ridefinizione" del diritto greco fanno tornare di attualità – se mai fosse stata oscurata – la fondamentale importanza di quel travaso di esperienze tra studiosi di formazione diversa che è stata la caratteristica e la ricchezza dei nostri *Symposia*; che in questi decenni ci ha aiutato a crescere, e che, per ricordare le parole di Wolff, è essenziale perché la giusgrecoistica continui ad avere una sua esistenza e un suo statuto autonomo⁸; e nel dir questo, Wolff pensava in particolare, anche se non solo, al confronto tra giuristi e non giuristi. Ebbene, il problema della ridefinizione del diritto greco conferma quanto questo confronto sia essenziale. Ciascuno di noi ha bisogno della competenza specialistica degli altri, i giuristi di quella degli storici e dei letterati, dei filologi e degli storici, gli storici e i letterati e i filologi della competenza dei giuristi.

Eccoci tornati al problema dell' insegnamento. Alla luce di tutto quanto abbiamo visto sulla situazione dei corsi di diritto greco nelle facoltà di giurisprudenza, questo confronto, in prospettiva, si presenta sempre più

⁴ Si vedano, in proposito, quantomeno Wolff (1963) e Meyer-Laurin (1965), Johnstone (1998).

⁵ Vedi ora (ancora non pubblicato al momento in cui questa comunicazione è stata presentata), l'importante contributo a cura di Edward Harris e Lene Rubinstein, *The Law Courts and the Courts in ancient Greece*, London, 2004.

⁶ J. Crook, *Legal History and General History* in *BICS* 41, 1996, 32.

⁷ P. 33.

⁸ Come ricorda D. Cohen, in *Greek Law: Problems and Methods*, in *Zeitschrift der Savigny Stiftung* 1984, pp. 83-84. Wolff, scrive Cohen, era un "outstanding traditional jurist who knew that if Greek law had to survive as a discipline, it could only do so by relating its findings to a more general historical and sociological context".

problematico. Da un canto infatti, con poche eccezioni, i cultori del diritto greco che operano nei paesi anglosassoni non sono giuristi. D'altro canto, come ho cercato di segnalare, la crisi degli insegnamenti giusgrecistici nell'Europa continentale, ove i corsi di diritto greco si tengono prevalentemente nelle facoltà di legge, sta portando a una diminuzione dei giuristi anche da questa parte dell'Oceano.

Conseguenza prevedibile dei due fenomeni concomitanti, se non riusciremo a invertire la tendenza alla "crescita zero" nelle università dell'Europa continentale, è che i *Symposia*, tra dieci anni, riuniranno professionisti della nostra materia certamente ad altissimo livello, che tuttavia non potranno più avvalersi del contributo dei giuristi.

Il problema – a me pare – è da valutare seriamente, e credo sarebbe opportuna una seria riflessione sui possibili modi per affrontarlo. Una possibilità che mi pare dovrebbe essere presa in considerazione è quella dei dottorati internazionali di ricerca, sul tipo di quello (il primo, in Europa), istituito grazie a una provvida iniziativa di Alberto Maffi, che riunisce in un "Dottorato internazionale di ricerca in diritto dell'antichità" l'Università di Milano Bicocca, quella di Parigi Sorbonne, quella di Graz e quella di Szeged.

Dottorati internazionali come questo, o altri, che potremmo e io credo dovremmo tentare di aprire, dove insegnano fianco a fianco giuristi e non giuristi, potrebbero essere la sede capace di offrire ai giovani la possibilità di confrontare i diversi approcci, apprendendo e perfezionando le tecniche e gli strumenti delle diverse discipline necessarie per essere un giusgrecista completo. Questi dottorati, insomma, consentirebbero ai giovani studiosi di completare la loro formazione secondo modelli che né le facoltà di legge né quelle di storia o di *classics* possono dare.

E vengo a una seconda proposta, che nasce da una constatazione che a mio giudizio sarebbe sbagliato sottovalutare. L'espansione della giusgrecistica nei paesi anglosassoni è più ampia di quanto appaia alla luce dei contributi scientifici alla materia. Lo stesso fenomeno può essere constatato se si getta lo sguardo sui paesi dell'America latina. Nel continente sia Nord sia Sud americano, accanto agli studiosi che si dedicano professionalmente alla materia, tengono corsi di diritto greco numerosi colleghi che vi si dedicano occasionalmente, o anche regolarmente, ma solo a livello didattico. L'analisi del *Syllabus* che alcuni di questi colleghi hanno gentilmente mandato, su mia richiesta, mostra che per molti di loro la nostra società è un punto di riferimento. Spesso infatti essi utilizzano e consigliano agli studenti manuali e libri scritti da frequentatori dei *Symposia*.

E non è tutto: da alcuni paesi dell'America latina, negli ultimi tempi giungono richieste di giovani studiosi, che desiderano trascorrere periodi di studio in Europa, per specializzarsi in diritto greco: a Milano, ad esempio, hanno chiesto di poter venire a studiare, nel prossimo anno accademico, due giovani studiosi argentini. Ebbene, a me sembra che questo diffuso, anche se non ancora "professionale" interesse per la nostra materia sia un segno positivo che dovremmo coltivare e

incoraggiare, coinvolgendo più direttamente questi colleghi nelle nostre attività. Così facendo, io credo, potremmo contribuire alla nascita di nuove professionalità, di cui il diritto greco ha estremo bisogno. Quali potrebbero essere i mezzi per ottenere questo coinvolgimento non è facile dire. La struttura seminariale che tradizionalmente i nostri *Symposia* hanno avuto, e che noi tendiamo a mantenere, rende difficile, per non dire impossibile, coinvolgere direttamente tutti questi colleghi nel nostro prossimo incontro. Ma forse qualche invito “selettivo” potrebbe essere preso in considerazione. Così come sarebbe molto utile un’ analisi sistematica e completa dei programmi dei corsi di diritto greco, delle facoltà e dei dipartimenti in cui vengono impartiti, della formazione di chi li tiene, del numero di studenti che frequentano i corsi. Con tutti i problemi che questo comporta, io credo sia giunto il momento di prendere in considerazione una maggior apertura all’ esterno, quale che sia la forma scelta per realizzarla.

Quelle che ho qui indicate sono solo abbozzi di ipotesi, dei cui limiti sono perfettamente consapevole: se le ho avanzate, è solo per segnalare la mia profonda convinzione della necessità di pensare i modi per reagire alla crisi che mi pare minacci seriamente la nostra disciplina.